

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Provincia di Rimini

**CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA
FARMACIA COMUNALE RURALE S.BIAGIO DI MISANO MONTE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici (2014) addì tredici (13) del mese di febbraio nella Residenza del Comune di Misano Adriatico, presso l'Ufficio di Segreteria, in via Repubblica n. 140, avanti a me Dott.ssa Lia Piraccini, Segretario Generale, ivi domiciliata per la carica e autorizzata a rogare nell'interesse del Comune di Misano Adriatico il presente contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sono comparsi i signori: -----

1) AGOSTINO PASQUINI nato a Lunano (PU) il 02 aprile 1966, il quale interviene in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del **COMUNE DI MISANO ADRIATICO**, codice fiscale 00391260403, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Patrimonio ai sensi dell'art. 33 comma 2 del vigente Statuto Comunale, dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in esecuzione della determinazione n.276/SPP del 11/09/2013, di seguito denominato "**Comune**"; -

2) RIVARA ANTONINO, nato a Chiavari (GE) il 12 maggio 1956 e residente in Lavagna (GE) in Corso Risorgimento 5/30, codice fiscale RVRNNN56E12C621G il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente e Amministratore Delegato, nonché legale rappresentante della società "**AMFA S.P.A.**" con sede a Rimini, via Islanda n.7, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rimini con numero d'iscrizione,

codice fiscale e P.IVA 02349440400, codice R.E.A. RN-259280, autorizzato a quanto segue in forza dei vigenti patti sociali, di seguito denominato “**Concessionario**”; ----- comparenti della cui identità personale, qualità e poteri di firma io segretario comunale rogante sono personalmente certo; -----

PREMESSO: -----

- che con atto di Giunta Comunale n.42 del 21/03/2013 ad oggetto “AFFIDAMENTO GESTIONE FARMACIA COMUNALE S.BIAGIO DI MISANO MONTE” è stato deliberato di procedere all’indizione di una procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in favore della ditta che presenta l’offerta sulla base del criterio dell’offerta in aumento per la concessione di servizio per la gestione della farmacia comunale San Biagio di Misano Monte; -----

- che ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010, il Codice identificativo di gara (C.I.G.) rilasciato dall’Autorità Competente relativo alla concessione in oggetto è il seguente 5049774554 (numero gara:4954171); -----

- che a seguito dell’esperimento della suddetta procedura, con determinazione n.276/SPP del 11/09/2013 detto servizio veniva aggiudicato alla società “**AMFA**

S.P.A.” con sede a Rimini, via Islanda n.7, codice fiscale e P.IVA 02349440400; -----

- che l’aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta a norma del Bando di Gara e del Capitolato d’Oneri; -----

- che con determinazione n.97/SPP del 08/04/2013 è stato approvato lo schema del presente contratto; -----

Tutto ciò premesso e ratificato e con l’intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue: -----

Articolo 1 – CAPITOLATO D’ONERI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

La concessione di servizio viene affidata e accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti nei documenti di gara che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente contratto sotto la lettera "A" et "B"; -----

In particolare il Concessionario dichiara di accettare, senza eccezione alcuna i seguenti articoli del Capitolato d'Oneri, vincolanti per il Concessionario: -----

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO;
- ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'APPALTO;
- ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO;
- ART. 5 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO;
- ART. 7 – GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI;
- ART. 8 – PENALI;
- ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DUVRI;
- ART. 10 – RESPONSABILITÀ;
- ART. 11 – REVOCA;
- ART. 12 – DECADENZA;

Articolo 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di 10 (dieci) anni a partire dal 01/01/2014, con eventuale rinnovo su richiesta del Comune fino a un massimo della durata iniziale. -----

Il Comune si riserva di non procedere al rinnovo del servizio qualora vi siano gravi e reiterati inadempimenti che comportino l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del Capitolato d'Oneri. -----

Le condizioni di cui al comma precedente saranno verificate entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza. -----

Alla scadenza dell'affidamento o in caso di risoluzione anticipata anche a seguito di

revoca, il Concessionario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario, alle condizioni disciplinate nel presente Contratto, comunque non oltre 6 mesi dalla fine dell'affidamento. -----

In caso di rinnovo dell'affidamento, al Concessionario andrà riconosciuta la rivalutazione calcolata e rilevata sulla base dell'indice relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT al mese di dicembre. -----

Articolo 3 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Concessionario riconoscerà al Comune un corrispettivo annuo così composto: -----

- un canone annuo pari a Euro 12.100,00 (dodicimilacento/00) oltre IVA di legge, come risultante dall'offerta presentata nella procedura ad evidenza pubblica aggiudicata con determinazione n.276/SPP del 11/09/2013 in premessa richiamata, da corrispondere entro il mese di gennaio di ogni anno; tale canone verrà annualmente aggiornato nella misura del 100% delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto al mese di dicembre. -----

- un corrispettivo pari al 6% (sei per cento) del primo margine di contribuzione, determinato sottraendo dal fatturato annuale al netto di IVA il costo del venduto, il contributo ENPAF e convenzionale, nonché la ritenuta che viene generalmente aggiornata dalla Legge Finanziaria o eventuali imposte e tasse sostitutive e/o direttamente imputabili al fatturato; il canone così determinato sarà assoggettato a IVA e verrà pagato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte della Società (Concessionario). -----

Il Concessionario provvederà al pagamento a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura del corrispettivo fatturato dal Comune. -----

Articolo 4 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE E DI

SPOSTAMENTO DELLA SEDE

Non può essere ammessa una cessione della concessione a terzi senza il preventivo

assenso del Comune -----

Non sarà permesso, senza preventivo nulla osta dell'Amministrazione, lo

spostamento della sede durante la concessione a pena di revoca; lo spostamento

potrà essere permesso solo nell'ambito territoriale di cui all'art.1 del Capitolato. -----

Articolo 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il concessionario ha

presentato la fidejussione bancaria, a titolo di cauzione definitiva, n.1307776/13 di

Euro 1.210,00 (milleduecentodieci/00), pari al 10% dell'importo contrattuale, rilasciata

dalla BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. in data 29 novembre

2013, il cui originale è depositato agli atti dell'Ufficio Patrimonio. -----

In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario il Comune potrà

rivalersi sulla cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese

sostenute. -----

Ove il Comune si avvalga della cauzione il Concessionario è tenuto a ricostituirla

entro 30 (trenta) giorni. -----

Articolo 6 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali, quali i diritti di segreteria e di registrazione del presente atto

sono a carico del concessionario. -----

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai

sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. -----

La registrazione del presente contratto avverrà con modalità telematica ai sensi

dell'art.3 bis del D.Lgs.n.463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti con il

versamento del modello “F24 enti pubblici” (F24EP). -----

Articolo 7 – NORME FINALI E FORO COMPETENTE

Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore. -----

Per ogni effetto del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede. Il foro competente è quello di Rimini.-----

Articolo 8 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ (L.136/2010)

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. -----

Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. -----

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte del Concessionario, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. -----

Articolo 9 - RINVIO

Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile. -----

Tutti i comparenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. -----

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del codice dei contratti D.Lgs.n.163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n.221. -----

Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante redatto con il programma "Open Office 4.3.1", del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e visione lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna. -----

Il presente atto comprende pagine intere numero 6 (sei) oltre alla presente fin qui. ----

Agostino Pasquini (firmato digitalmente)

Antonino Rivara (firmato digitalmente)

Segretario Generale Dott.ssa Lia Piraccini (firmato digitalmente)

ALL. A

ALLEGATO 3

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

CAPITOLATO D'ONERI

CODICE C.I.G. 5049774554

PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DELLA FARMACIA COMUNALE RURALE SAN BIAGIO DI MISANO MONTE

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della procedura è l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale rurale n.3 "S. Biagio" mediante procedura aperta (selezione del concessionario/affidatario del servizio).

La farmacia dovrà essere sita in frazione di Misano Monte (codice sezione di censimento n.44 descritto nella planimetria dell'Istituto nazionale di statistica – Basi Territoriali che si allega al presente capitolato) come definita dall'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito dei limiti territoriali di cui alla Delibera della Giunta Provinciale n. 339 del 29/12/2010 (revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei comuni della Provincia di Rimini relativa all'anno 2010), sull'asse stradale di via Saffi/via Roma (evidenziata in giallo).

2. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Questa Amministrazione intende affidare, alle condizioni tutte stabilite nel presente Capitolato e nel Contratto di Servizio le attività correlate alla farmacia aperta al pubblico di cui, a titolo esemplificativo:

1) la vendita al pubblico e il commercio di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinario, prodotti galenici, omeopatici, articoli sanitari, presidi medico-chirurgici, prodotti di medicazione, prodotti dietetici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, alimenti per la prima infanzia, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti ortopedici e tutti gli altri prodotti normalmente oggetto di vendita nelle farmacie;

2) la vendita di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici.

3) l'effettuazione di test diagnostici;

4) le altre attività complementari quali la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa (gratuita), screening della glicemia (gratuito), servizi infermieristici fisioterapici assistenziali a pagamento;

5) servizi al cliente basati sull'utilizzo della tessera sanitaria attraverso tecnologie di rete funzionali alla erogazione dei servizi sanitari (prenotazione dei servizi sanitari tramite C.U.P. ecc.)

6) la divulgazione presso la clientela per tutta la durata della concessione, di pieghevoli (*depliant* o giornaletti, ecc.) che diffondano l'educazione sanitaria ed in particolare la conoscenza del farmaco generico;

Le attività sopra indicate costituiscono il contenuto minimo della gestione cui si aggiungono le necessarie e obbligate dotazioni strumentali.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La durata della concessione sarà di anni 10 (dieci) con eventuale rinnovo su richiesta dell'Amministrazione fino a un massimo della durata iniziale. La decorrenza del periodo di concessione avrà inizio dal giorno 01/01/2014. L'Amministrazione si riserva di non procedere al rinnovo del servizio qualora vi siano gravi e reiterati inadempimenti che comportino l'applicazione delle penali di cui all'art. 8.

Le condizioni di cui al comma precedente saranno verificate entro 60 giorni dalla scadenza.

Alla scadenza dell'affidamento o in caso di risoluzione anticipata anche a seguito di revoca, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario, comunque non oltre 6 mesi dalla fine dell'affidamento.

In caso di rinnovo dell'affidamento, l'aggiudicatario riconoscerà la rivalutazione calcolata e rilevata sulla base dell'indice relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevati dall'ISTAT al mese di dicembre.

4. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO



SERVIZI ALLA PERSONA
PATRIMONIO E TURISMO
Il Funzionario Responsabile
(Dr. Agostino PASQUINI)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
AMFA S.p.A.
(Antonino Della Rivara)

21

Premesso che la Delibera della Giunta Provinciale n. 339 del 29/12/2010 stabilisce la seguente sede territoriale: via Cella Raibano dal confine con il comune di Coriano fino all'incrocio con la strada provinciale n.16 di Scacciano, detta provinciale fino all'incrocio con via Cà Gallo, detta via fino all'incrocio con via Cà Rastelli, via Cà Rastelli fino a via Cà Francioni, via San Giovanni, via Sant'Andrea, via Gorguccia fino ad incrociare il comune di San Clemente, confini con il comune di San Clemente, confini con il comune di Coriano; premesso che è stato avviato un procedimento per l'istituzione di una nuova sede farmaceutica da ubicare in frazione di Santa Monica e Belvedere mediante delibera di Giunta Comunale n.70 del 24/04/2012, e avviato l'iter per assegnazione mediante determinazione del direttore generale sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna n.60 del 08/01/2013;

Il concorrente in sede di offerta dovrà attestare la disponibilità dei locali da adibire al servizio farmaceutico individuati in frazione di Misano Monte, sull'asse stradale di via Saffi/via Roma come all'art.1 del presente capitolo, anche solo attraverso opzione ai sensi dell'art. 1331 cod. civ., affitto, comodato uso, ecc.. La sede dovrà prevedere almeno 2 posti auto a disposizione/riservati ai clienti della farmacia.

Si precisa che la disponibilità dovrà comprendere anche l'impegno ad assumersi tutti gli interventi, anche straordinari, eventualmente necessari, a richiesta del Comune e/o dell'Azienda USL, per ottenere l'autorizzazione igienico-sanitaria e l'agibilità per l'apertura al pubblico e ogni altra autorizzazione necessaria per l'apertura dell'attività della farmacia.

Si specifica che gli oneri per i locali adibiti all'attività (compreso il canone d'affitto) sono a carico esclusivamente del Concessionario e che non sarà permesso, senza preventivo nulla osta dell'Amministrazione, lo spostamento della sede durante la concessione a pena di revoca.

Lo spostamento potrà essere permesso solo nell'ambito territoriale di cui all'art.1 del presente Capitolato. Dovranno essere allegati:

- ubicazione della sede scelta, con la specifica dei posti auto a disposizione/riservati ai clienti;
- un progetto di massima relativo alla disposizione dei locali per l'apertura al pubblico con semplice evidenza grafica delle caratteristiche funzionali dei locali (ad es. zona per il pubblico, magazzino, spogliatoio, bagno ecc.) e delle dimensioni nel rispetto della normativa vigente;
- una certificazione, firmata da un tecnico abilitato, o copia conforme all'agibilità, attestante l'idoneità dei locali (ovvero il rispetto della normativa edilizia urbanistica e di settore) destinati ad essere adibiti ad esercizio di Farmacia aperta al pubblico.

Il concessionario, prima dell'apertura al pubblico della farmacia, dovrà dotare i predetti locali di attrezzature, beni strumentali e personale al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio. In particolare il concessionario provvederà all'intestazione e pagamento delle utenze, fornitura di arredi e strumentazioni tecniche e di ogni altra spesa si renderà necessaria per il corretto mantenimento dell'esercizio della farmacia, ivi compreso ogni onere diretto e indiretto relativo alle tasse e alle concessioni.

Spetta al concessionario l'onere dell'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto ecc. per l'intero valore degli impianti, delle attrezzature e dei beni in genere costituenti l'azienda farmaceutica, senza diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.

Spetta al concessionario ogni finanziamento senza alcun intervento finanziario da parte del Comune di Misano Adriatico e ogni corrispondente investimento attinente alla gestione della farmacia.

Le spese di ordinaria manutenzione e di assistenza tecnica delle macchine e degli impianti saranno a carico dell'aggiudicatario per tutta la durata del contratto.


Spetta al concessionario il rapporto con gli utenti, il conseguimento di ogni ricavo e componente positivo del reddito, nonché il sostentamento di ogni costo e componente negativo del reddito conseguente alla gestione del servizio di farmacia.

Il concessionario si impegna, al termine di ogni esercizio comunque entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, a produrre:

- un documento riepilogativo delle entrate e delle spese derivanti dalla gestione della farmacia comprendente: nella parte attiva: i ricavi per le vendite di medicinali e altri articoli in commercio; nella parte passiva: il costo dei medicinali, gli stipendi, salari, assegni e contributi per il personale dipendente; gli oneri per i locali adibiti al servizio della Farmacia; gli interessi e gli ammortamenti per capitalli; le imposte e tasse dovute; le spese di manutenzione e riparazione dei beni costituenti il capitale fisso; la spesa per il riscaldamento, l'illuminazione, l'energia, i premi di assicurazione, la spesa per gli stampati e gli oggetti di cancelleria, le spese per rilevazioni inventariali e ogni altro onere finanziario a qualsiasi titolo correlato alla gestione.

La mancata produzione del resoconto annuale, previo sollecito dell'ufficio patrimonio, potrà determinare la risoluzione del contratto.

Il concessionario si impegna a prestare ogni collaborazione nei confronti del Comune che potrà espletare in qualsiasi momento le seguenti attività:



SERVIZI ALLA PERSONA
PATRIMONIO E TURISMO
Il Funzionario Responsabile
(Dr. Agostino PASQUINI)

AMMINISTRATORE DELEGATO
AMFA S.p.A.
(Antonino D'Urso Rivara)

per accettazione
22

- effettuazione di visite e ispezioni nei locali della farmacia nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico.

- effettuazione di indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

Il concessionario si impegna a redigere, entro l'apertura della farmacia, la "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" redatta nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, con particolare riguardo al D.Lgs 3 ottobre 2009 n.153 a oggetto "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n.69. (09G0162)".

La "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" dovrà essere pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Il concessionario è tenuto al rispetto della "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia", sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

5. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del Servizio e in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica.

In ogni caso l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

6. CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo minimo della concessione è costituito da

a) un canone annuo determinato sulla base del criterio dell'offerta in aumento mediante aumento percentuale sul canone di € 11.000,00 (euro undicimila) I.V.A. di legge esclusa, da corrispondere entro il mese di gennaio di ogni anno.

Nel caso in cui le normative fiscali dovessero mutare, si intende che il canone netto rimarrà invariato e pari a € 11.000.

I canoni successivi al primo saranno aggiornati annualmente nella misura del 100% delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI) rispetto al mese di dicembre.

b) un corrispettivo pari al 6% (sei per cento) del primo margine di contribuzione, determinato sottraendo dal fatturato annuale al netto di IVA, il costo del venduto, il contributo ENPAF e convenzionale, nonché la ritenuta che viene generalmente aggiornata dalla Legge Finanziaria o eventuali imposte e tasse sostitutive e o direttamente imputabili al fatturato. Il canone così determinato sarà assoggettato a IVA e verrà pagato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte della società. Tale parte del corrispettivo della concessione non è oggetto di valutazione relativamente alla base d'asta.

c) eventuali integrazioni: pagamento delle penali di cui all'art.8, nei casi previsti.

7. GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario si impegna, a garanzia degli obblighi previsti dal Contratto di Concessione del Servizio, a rilasciare a favore del Comune di Misano Adriatico (RN) una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale da presentarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. n.382/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Finanze.

La garanzia definitiva dovrà avere le seguenti caratteristiche:

a) contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debito principale;

b) contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;

c) contenere la clausola dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicatario e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

8. PENALI



SERVIZI ALLA PERSONA,
PATRIMONIO E TURISMO
Il Funzionario Responsabile
(Dr. Agostino Pasciulli)

23

In accettazione
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
AMFA S.p.A.
(Antonino Daff. Rivara)

Sono previste le seguenti penali:

- per il mancato avvio dell'attività entro i termini previsti dal Contratto: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- per la mancata apertura nella giornata: € 500,00 per ogni giorno;
- inosservanza dell'orario di servizio: € 200,00 per ogni infrazione;
- per mancata presenza di unità operativa abilitata all'esercizio del farmacista: € 60,00 al giorno;
- per la mancata esecuzione dei servizi indicati ai punti 1,2,3,4,5 e 6 dell'art. 2: per ogni episodio € 50,00;

Il Comune richiederà il pagamento della penale, a titolo di integrazione del canone concessorio (punto c art.6 del presente Capitolato) tramite raccomandata a/r. Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune si riverrà sulla cauzione definitiva.

Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DUVRI

Per tutta la durata del rapporto regolato dal Contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi la gestione del Servizio oggetto del contratto, senza preventiva autorizzazione del Comune di Misano Adriatico.

Il Concessionario dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro. Tutte le relative spese sono a carico del Concessionario. Sono a carico del Concessionario tutte le incombenze relative alla gestione della sicurezza e delle fasi relative alle emergenze, ivi le spese per la formazione del personale. Il presente appalto non è soggetto all'obbligo di redazione del DUVRI in quanto per l'esecuzione del servizio non si ravvisa alcuna possibile interferenza fra l'attività che dovrà essere compiuta dal Concessionario e le attività dei dipendenti Comunali o di altre Ditta incaricate dal Comune. Poiché non sono previste interferenze nell'esecuzione dell'appalto, questa Amministrazione non riconosce costi aggiuntivi per la sicurezza. Tuttavia il concessionario dovrà indicare, in sede di presentazione dell'offerta, i costi di sicurezza propri di ogni organizzazione imprenditoriale per le specifiche responsabilità del Datore di Lavoro nei confronti dei suoi collaboratori. La congruità dei costi dichiarati sarà oggetto di vaglio da parte di questa Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 86, c. 3bis del D. Lgs. 163/2006.

10. RESPONSABILITÀ

Il concessionario è l'unico responsabile del servizio e di quanto a esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata del contratto:

- a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsiasi genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
- ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al Contratto;
- ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori; si specifica che in caso di scadenza, revoca e decadenza della concessione, l'Amministrazione non si assumerà alcun onere nei riguardi del personale impiegato nella gestione della farmacia inclusa l'assunzione;
- a osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003.

11. REVOCA

L'atto di concessione può essere revocato, inoltre, per inadempimenti, secondo la legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Concessionario:

- gravi e reiterate mancanze nella gestione della farmacia;
- abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- stato di insolvenza del Concessionario o frode accertata del medesimo;
- reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato;
- ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose.



SERVIZI ALLA PERSONA,
PATRIMONIO E TURISMO
Il Funzionario Responsabile
(Dr. Agostino Rusciano)

26

Per ricevuta levi
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
AMFA S.p.A.
(Antonino Dott. Rivara)

- f) spostamento della sede della farmacia senza preventivo assenso dell'Amministrazione comunale anche se nell'ambito territoriale di cui all'art.1;

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di revoca sopra specificati, l'Amministrazione concedente notificherà al Concessionario l'addebito, con invito a produrre le proprie contro deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di contro deduzioni ritenute valide, la concessione sarà risolta di diritto.

La revoca della concessione è disposta dall'Amministrazione Comunale con apposito atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo. Nessuna pretesa il Concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca.

Il concessionario assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio a esso affidato, espletandolo nel rispetto del presente contratto fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

12. DECADENZA

Il Concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di trenta giorni, nei seguenti casi:

- a) scioglimento dell'impresa concessionaria;
- b) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questi non autorizzata;
- c) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio;
- d) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l'autorizzazione al commercio;
- e) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- f) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 4 del presente Capitolato;
- g) qualora abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti in dipendenza dell'atto di affidamento o abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali sia tenuta; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze e con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il coretto svolgimento del Servizio;

A tal fine il Comune contesta al concessionario l'inadempienza riscontrata intimando allo stesso di rimuovere le cause dell'inadempimento.

Il concessionario diffidato può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto le contestazioni.

Qualora il concessionario inadempiente non cessi il proprio comportamento inadempiente ovvero qualora le inadempienze siano gravi e ingiustificate così che la prosecuzione del rapporto venga a pregiudicare le esigenze di pubblico interesse, il Comune pronuncia la decadenza, riservandosi ogni risarcimento del danno a norma dei principi generali del Codice Civile.

La società assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio a esso affidato, espletandolo nel rispetto del presente contratto fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

La decisione del comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

La decadenza della concessione opera, inoltre, di diritto quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31.5.1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni.

13. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto sono a carico del Concessionario.

14. FORO COMPETENTE

Per ogni effetto del presente capitolato, il Comune elegge domicilio presso la propria sede. Il foro competente è quello di Rimini.

15. OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.



SERVIZI ALLA PERSONA,
PATRIMONIO E TURISMO
Il Funzionario Responsabile
(Dr. Agostino Pasquini)

25

per accettazione
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
AMFA S.p.A.
(Antonino Della Rivara)

[Handwritten signature]

Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente capitolato si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte del Concessionario, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Allegato:
planimetria descrittiva della sezione 44 del Censimento ISTAT 2011




SERVIZI ALLA PERSONA,
PATRIMONIO E TURISMO
Il Funzionario Responsabile
(Dr. Agostino PASQUINI)

26

Se accettavo
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
AMFA S.p.A.
(Antonino D'Oni, Rivara)

SEZIONE 44 - CENSIMENTO ISTAT 2011




SERVIZI ALLA PERSONA,
PATRIMONIO E TURISMO
Il Funzionario Responsabile
(Dr. Agostino PASQUINI)

per accettazione
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
AMPA/S.p.A.
(Antonino Dodi Rivara)

72

ALL.B

MINISTERO DELL'ECONOMIA
e delle Finanze MARCA DA BOLLO
QUATTORDICI/62
€14,62
00004175 00001104 UDINADDI
00101569 25/05/2017 11:24:49
0001-00009 98A50164F221F48
IDENTIFICATIVO : 01120414536459



ALLEGATO N. 2

Al Comune di Misano Adriatico
Via Repubblica n.140
47843 Misano Adriatico (RN)

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DELLA FARMACIA COMUNALE RURALE "S.BIAGIO"DI MISANO MONTE

Il sottoscritto RIVARA ANTONINO nato il 12/05/1956
residente a LAVAGNA Prov. GE via COISCO MISANO ADRIATICO n. 5
in qualità di AMMINISTRATORI DI TUTTOATO LEGALE RAPPRESENTANTE DI ANFA SPA
con sede in PURINI - VIA ISLANDA m. 7
con Codice Fiscale n. 02319440103 con Partita Iva 02319440103
Telefono 051/745411 fax 051/745410 e-mail amfa@peraffianrefarmacie.it
(nel caso di raggruppamento devono essere riportati tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento)

OFFRE
per la concessione della gestione in oggetto,

a) la seguente percentuale di aumento da praticarsi sul canone concessorio annuo pari a euro 11.000,00

	Percentuale di aumento
OFFERTA PER CANONE CONCESSORIO	in cifre: <u>10.. %</u> in lettere: <u>Dieci</u>per cento

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in lettere e la percentuale indicata in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

b) un corrispettivo pari al 6% (sei percento) del primo margine di contribuzione, determinato sottraendo dal fatturato annuale al netto di IVA, il costo del venduto, il contributo ENPAF e convenzionale, nonché la ritenuta che viene generalmente aggiornata dalla Legge Finanziaria o eventuali imposte e tasse sostitutive e o direttamente imputabili al fatturato. Il canone così determinato sarà assoggettato a IVA e verrà pagato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte della società. Tale parte del corrispettivo della concessione non è oggetto di valutazione relativamente alla base d'asta.



DICHIARA

che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da sostenere per l'esecuzione del presente servizio (oneri per la sicurezza da rischio specifico) è pari a:

€ ~~1.200,00~~ (mille duecento/00)


La documentazione esplicativa di tali costi, per la valutazione della congruità, dovrà essere messa immediatamente a disposizione su richiesta di questa Amministrazione.

Data28/06/2013.....

IN FEDE
(firma)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

AMFA S.p.A.
(Antonino Dott. Rivara)



Si allega copia fotostatica (fronte e retro) non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DPR n. 445/2000.



SERVIZI ALLA PERSONA,
PATRIMONIO E TURISMO
Il Funzionario Responsabile
(Dr. Agostino PASQUINI)

(B)